

guide subacquee il sig. Isgrò Carmelo, nato a Milazzo (ME) il 22 dicembre 1985 ed ivi residente in Impallomeni n. 4.

(2016.18.1156)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 910/S9 del 2 maggio 2016 del dirigente del servizio 9 "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata iscritta nell'elenco regionale delle guide subacquee la sig.ra Trillo Simona, nata a Viareggio (LU) il 23 dicembre 1989 e ivi residente in via E. Paladini n. 100/A.

(2016.18.1157)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 911/S9 del 2 maggio 2016 del dirigente del servizio 9 "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stato iscritto nell'elenco regionale delle guide subacquee il sig. Schiavone Massimo, nato a Siracusa il 5 febbraio 1973 e ivi residente in via Resuttano n. 26.

(2016.18.1158)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 912/S9 del 2 maggio 2016 del dirigente del servizio 9 "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stato iscritto nell'elenco regionale delle guide subacquee il sig. Marino Stefano, nato a Siracusa il 26 giugno 1972 e ivi residente in via Salgemma n. 5/A.

(2016.18.1159)104

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ottemperanza alla sentenza n. 2965 del 14 novembre 2014 del TAR Sicilia sez. staccata di Catania, con decreto n. 982-S9 del 5 maggio 2016 ha iscritto all'elenco regionale delle guide turistiche la sig.ra Bonifaver Gianna, nata a Penne (PE) il 10 febbraio 1954 e residente in Valverde (CT) via Pizzo Mangeri, 41, con idoneità nella lingua francese.

(2016.18.1176)111

CIRCOLARI

PRESIDENZA

CIRCOLARE 9 maggio 2016.

Legge regionale n. 10/2014: "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". - Istituzione del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto (art. 5, c. 2).

AL DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI
ALL'A.R.P.A. SICILIA
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELL'ISOLA
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, UFFICI SIPRE.S.A.L. E SIAV
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Con D.D.G. n. 59 del 17 marzo 2016 è stato istituito, presso l'Ufficio amianto del DRPC, il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto.

In tale Registro confluiscono tutti i dati riguardanti gli edifici, gli impianti, i mezzi di trasporto e i siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con l'obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica, comunicati e censiti dal Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dall'A.R.P.A., dalle aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali. In tale registro confluiranno anche tutti i dati relativi al censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto in possesso del Dipartimento regionale acque e rifiuti.

L'iscrizione al registro avverrà utilizzando l'allegato 1 delle Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004, che costituisce parte integrante del richiamato decreto.

Per quanto sopra evidenziato, si invitano gli enti in indirizzo a provvedere alla trasmissione di tali dati allo scrivente utilizzando l'allegato 1 di cui al D.D.G. n. 59 del 17 marzo 2016. Si precisa che detti dati, in parte già trasmessi nell'ambito delle attività di censimento e mappatura di cui all'art. 3, c. 1, lettera c), sono necessari per i già citati adempimenti e, con lo scopo, tra l'altro, di definire le relative priorità riguardanti le attività di bonifica. Si confida nella fattiva collaborazione e si assicura la piena disponibilità dell'Ufficio amianto del DRPC per ogni utile chiarimento e supporto per l'implementazione del file in argomento, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

La presente sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile: FOTI

(2016.19.1193)102

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 7 aprile 2016, n. 2.

Sistema di accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati.

AI COMUNI DELLA SICILIA
ALL'ANCI
ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
AI TRIBUNALI PER I MINORENNI - SICILIA
ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI IN SICILIA
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE

Con D.P. n. 513 del 18 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2016, è stato approvato un nuovo standard strutturale ed organizzativo per le strutture di accoglienza di secondo

livello per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), modificando il precedente standard approvato con D.P. n. 600/2014.

Come è noto infatti i continui sbarchi di un numero sempre più crescente di MSNA hanno comportato in sede nazionale e regionale la definizione di un sistema di accoglienza in grado di provvedere con tempestività alla molteplicità dei bisogni espressi dai minori approdati sul nostro territorio nazionale.

Al fine di governare detto sistema, in data 10 luglio 2014 in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali sull'attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Nelle more della definizione del sistema, l'Intesa prevede che il Ministero dell'interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli enti locali e al contempo si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza dei posti nella rete SPRAR specificatamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Considerata, pertanto, la necessità di garantire con la massima urgenza protezione e assistenza ai MSNA, questa Amministrazione regionale con il D.P. n. 600/2014 è intervenuta definendo un piano di accoglienza strutturato su due livelli: una prima accoglienza in strutture di dimensioni più ampie fino a 60 posti, in considerazione degli altissimi numeri di presenze, ed una seconda accoglienza da 12 posti destinata a ospitare MSNA nei confronti dei quali definire un progetto formativo, di orientamento, di alfabetizzazione finalizzato ad un loro progressivo reinserimento sociale.

Per entrambe le tipologie di strutture sono stati approvati standard di funzionamento specifici a salvaguardia del minore fragile e volto a garantire condizioni di vita e di assistenza adeguate a ragazzi notoriamente molto provati dagli stenti e dalle situazioni di violenza dei luoghi di provenienza.

A seguito dell'Intesa sopra citata il Governo nazionale ha posto a carico del Fondo per l'accoglienza dei MSNA, di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento ai comuni di un contributo giornaliero per ospite pari a € 45, contributo che i comuni provvedono a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale".

A partire dal 2015 l'onere è posto a carico del Ministero dell'interno alle stesse condizioni del 2014 e dunque 45 euro *pro-die* e *pro-capite*.

Va inoltre rilevato che, a causa del continuo flusso di minori stranieri non accompagnati, gli stessi sono stati inseriti anche nelle comunità alloggio già iscritte all'albo regionale per l'accoglienza dei minori italiani, disciplinate dal D.P. n. 158/96; quest'ultimo decreto prevede a copertura dei costi sostenuti dall'ente gestore una retta giornaliera di circa 78 euro.

Il suddetto sistema di accoglienza allo stato attuale ha evidenziato forti criticità in ordine alla sostenibilità economica dei servizi residenziali; gli enti gestori, a fronte del ridotto trasferimento da parte dello Stato, hanno richiesto ai comuni dove ricadono le strutture il pagamento della differenza della retta e ciò ha determinato sul territorio l'instaurarsi di numerosi contenziosi che rischiano di inficiare fortemente il sistema di accoglienza definito a livello regionale.

Va inoltre rilevato che la quantificazione di una retta superiore alla somma erogata dallo Stato ha indotto numerosi comuni a ritardare l'acquisizione delle risorse nazionali, con conseguente ritardo nei pagamenti alle strutture di accoglienza.

Al fine di superare la suddetta criticità riguardante la sostenibilità economica del servizio residenziale, in assenza di risorse aggiuntive ai 45 euro erogati dallo Stato, questo Dipartimento, avvalendosi di uno specifico tavolo tecnico, ha ritenuto necessario rivedere lo standard delle strutture di 2° livello, ampliando la recettività e ridefinendo lo standard organizzativo, ciò al fine di contrarre i relativi costi di gestione.

Il nuovo standard è stato approvato con il citato D.P. n. 513/2016.

La determinazione di una tariffa giornaliera pari al trasferimento nazionale ha l'obiettivo di mantenere un sistema di accoglienza comunque adeguato, ma al contempo di consentire il superamento dell'attuale situazione di stallo che si registra nei comuni, che avrebbero così meno resistenze ad avviare le procedure amministrativo-contabili per il recupero delle somme previste in sede nazionale.

Appare utile chiarire che detto decreto presidenziale modifica esclusivamente lo standard delle strutture di secondo livello, lasciando dunque invariato lo standard per le strutture di primissima accoglienza disciplinate dal D.P. n. 600/2014.

Pertanto, ai fini dell'accoglienza dei MSNA, gli enti che intendano avviare strutture di secondo livello dovranno adeguarsi al nuovo standard di cui al D.P. n. 513/2016.

Si precisa che trattandosi di standard minimi è stata quantificata attualmente una retta minima che potrà essere rivista qualora, in presenza di maggiori risorse nazionali, potranno essere garantiti servizi aggiuntivi in termini di personale o di attività.

Gli enti già autorizzati al funzionamento o iscritti all'albo regionale come "Strutture di accoglienza di secondo livello" e come "comunità alloggio per minori" hanno comunque un anno di tempo dalla pubblicazione del D.P. n. 513/2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per riorganizzarsi secondo il nuovo standard.

Nel caso di enti iscritti per la tipologia "comunità alloggio per minori", qualora decidessero di continuare ad accogliere MSNA, dovranno entro febbraio 2017 chiedere il cambio della tipologia da "comunità alloggio per minori" a "strutture di secondo livello".

Non sarà dunque più possibile ospitare minori italiani e minori stranieri contemporaneamente e le comunità alloggio per minori potranno accogliere solo minori italiani.

I due modelli di intervento sono infatti diversi per organizzazione, recettività, temporaneità dell'intervento e anche per tariffa riconosciuta.

Il suddetto standard, che rappresenta l'unica strada percorribile in assenza di ulteriori risorse, comunali o regionali, da destinare al settore, servirà da spartiacque, in quanto entro un anno dalla pubblicazione dello stesso sarà possibile individuare l'offerta di servizi residenziali destinati esclusivamente all'accoglienza di MSNA (prima e seconda accoglienza).

Definita l'offerta, i comuni, il Tribunale e le Prefetture dovranno fare esclusivo riferimento alle strutture previste nel sistema di accoglienza e non più alle comunità alloggio per minori.

In ordine al personale da inserire nelle strutture di secondo livello, appare opportuno chiarire che le comuni-

tà alloggio già iscritte all'albo regionale, nel caso in cui decidessero di iscriversi come strutture di secondo livello, per la figura del coordinatore o dell'educatore professionale potranno avvalersi del personale già in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del D.P. n. 513/2016 in possesso del diploma di scuola superiore, purché integrato da almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attività rispettivamente o di coordinamento o di educatore di servizi educativi rivolti ai minori; detta precisazione appare necessaria a tutela degli operatori che già lavorano nel settore educativo ma che sono privi del diploma di laurea previsto dal D.P. n. 513/2016.

Al riguardo si ricorda infatti che detto D.P. interviene per modificare il precedente D.P. n. 600/2014 dove già erano stati previsti i profili professionali richiesti per questa tipologia di servizio e non entra nel merito del passaggio da comunità alloggio a struttura di secondo livello.

Con la presente direttiva si definisce il passaggio da una tipologia di servizio ad un'altra, salvaguardando gli operatori che fino ad oggi hanno comunque lavorato con i minori, ricoprendo specifiche qualifiche, come peraltro previsto nel D.P. n. 158/1996.

In merito al funzionamento del servizio residenziale nelle strutture di secondo livello, di norma i MSNA saranno inseriti a seguito di trasferimento dalla struttura di primissima accoglienza con provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile e con contestuale comunicazione al comune dove è ubicata la struttura e alla Procura per i minori presso il competente Tribunale per i minorenni.

In situazioni di emergenza e in assenza di disponibilità nelle strutture di primissima accoglienza si può verificare che l'inserimento nelle strutture di secondo livello possa avvenire per il tramite delle Questure/Prefetture e con provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile. Anche in questa ipotesi vanno contestualmente informati il comune e la Procura per i minorenni.

Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio residenziale appare utile sottolineare che la previsione di complessive 118 h settimanali per gli educatori professionali/mediatore non inficia la turnazione del personale in quanto la presenza notturna dell'operatore in comunità dovrà essere garantita inquadrandola come "reperibilità con obbligo di residenza in struttura", modalità prevista nei contratti collettivi nazionali.

Per quanto riguarda la figura del mediatore culturale, si ritiene che non basti aver acquisito il diploma di scuola superiore, in quanto non si tratta di mera mediazione linguistica, ma piuttosto di mediazione culturale indispensabile per cittadini provenienti da Paesi extra-europei; il mediatore dovrà infatti sostenere e accompagnare il minore immigrato aiutandolo a superare le barriere culturali e linguistiche che possono limitare l'accesso e la fruizione dei servizi pubblici, nonché evitare potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali.

Ciò premesso, considerato che trattasi di una figura professionale piuttosto recente, istituita per facilitare l'integrazione degli stranieri nel nostro Paese, in assenza di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale o altri corsi di laurea affini finalizzati all'assegnazione della qualifica di mediatore interculturale, saranno ritenuti validi anche i titoli di mediatore culturale/interculturale rilasciati a seguito di specifici corsi formativi svolti presso istituti accreditati dal MIUR o da enti di formazione professionale accreditati a livello regionale (ad es. in attuazione del P.O. FSE).

Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 per la sezione minori detta qualifica può essere ricoperta anche da personale, già in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del D.P. n. 513/2016, in possesso del diploma di scuola superiore (o similare se proveniente da altri Paesi), purché integrato da almeno 2 anni di esperienza documentabile in servizi educativi rivolti ai minori con la qualifica di mediatore culturale o interculturale. Nel caso in cui il territorio disponga di un albo distrettuale dei mediatori culturali, è preferibile che l'ente si avvalga dello stesso al fine di poter scegliere il consulente più adeguato a seconda dello Stato di provenienza del MSNA.

In assenza di detto albo l'ente si avvarrà, in rapporto di consulenza, di mediatori culturali che potranno comunque essere selezionati tenuto conto delle etnie di appartenenza dei MSNA.

Il nuovo standard, incidendo sulla gestione, impone all'ente gestore ma soprattutto a tutto il territorio l'attivazione di una rete, istituzionale e non, che consenta ai minori di svolgere attività scolastiche, formative, socializzanti. Alcuni servizi potranno essere garantiti potenziando la rete territoriale e usufruendo di servizi analoghi messi a disposizione da parte delle istituzioni pubbliche o private operanti sul territorio.

Si è infatti rilevato che diversi Piani di zona, ex legge n. 328/2000, riportano tra i servizi quelli di mediazione interculturale/linguistica o l'attivazione di sportelli dedicati agli immigrati.

È dunque necessario che i comuni, titolari di più progetti attivati sul territorio a valere su altri fondi nazionali ed europei (ad es. nell'ambito del Piano di zona o dei Fondi FSE) inseriscano i MSNA nelle attività realizzate, sostenendo in modo indiretto il sistema di accoglienza avviato su tutto il territorio regionale.

Più i comuni o i distretti socio-sanitari sono in grado di attivare servizi pubblici rivolti anche ai MSNA (ad es. sportelli - servizi di mediazione culturale/linguistica - centri aggregativi) più alta sarà la qualità del servizio offerto a questi minori che potranno in tal modo utilizzare proficuamente il tempo a disposizione secondo una logica più inclusiva.

Inoltre, in merito alla gestione interna alle strutture, è necessario che i minori ospiti siano parte attiva nella gestione e collaborino con il personale nella cura degli spazi individuali e comuni e nelle normali attività di vita quotidiana.

Si ritiene infatti che la struttura di secondo livello, caratterizzata per dimensione e organizzazione a quella familiare, debba essere percepita dal minore ospite, sia esso italiano o straniero, non come un albergo ma piuttosto come una "casa" dove ognuno agisce per migliorarne la gestione.

La partecipazione attiva dei minori alla vita quotidiana ha una forte valenza educativa e aiuta il minore ad emanciparsi e rendersi sempre più autonomo, sviluppando abilità e conoscenze utili per il reinserimento sociale.

Va ricordato, peraltro, che le strutture di secondo livello accolgono minori della fascia di età 14-18 e, come rilevato in questi anni, la maggior parte di questi minori hanno già 16-17 anni, sono cioè già prossimi alla maggiore età.

È dunque evidente che gli stessi sia per l'età che per il loro vissuto siano in grado di partecipare attivamente alla vita comunitaria, sia dentro che fuori dalla struttura, completando prioritariamente percorsi formativi e utilizzando in ogni caso in modo costruttivo il tempo disponibile.

In tale direzione sarà centrale la capacità degli enti gestori di attivare reti territoriali, avvalendosi anche dell'apporto delle associazioni di volontariato operative sul territorio.

In ultimo appare necessario sottolineare la necessità di evitare la concentrazione di più strutture rivolte all'accoglienza di MSNA nel medesimo immobile, sia per evitare forme di ghettizzazione, sia per favorire il progressivo inserimento sociale dei MSNA accolti a livello residenziale.

Si ritiene infatti che la concentrazione di un numero elevato di MSNA possa essere causa di attriti tra gli stessi minori (a volte appartenenti a etnie diverse in contrasto tra loro) e tra i minori e il territorio che li ospita (ad es. a livello condominiale per le strutture di secondo livello).

Alla luce di ciò non sarà possibile da parte di questa Amministrazione iscrivere due strutture di primissima accoglienza inserite nel medesimo immobile, seppur con ingressi differenti.

Si potranno iscrivere nel medesimo immobile massimo due strutture di secondo livello, purché non siano già presenti altre strutture autorizzate/iscritte per diversa tipologia e target.

Inoltre, i comuni avranno cura di verificare se nello stesso immobile insistano già altri servizi residenziali o aperti rivolti ad immigrati adulti (rete SPRAR) o ad altri target (anziani, disabili, minori), perché anche in questo caso sarà necessario evitare l'eccessiva concentrazione di fasce deboli destinatarie di interventi assistenziali.

La presente circolare verrà pubblicata nella pagina web del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L'Assessore: MICCICHÉ

(2016.19.1237)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 4 maggio 2016.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - Disposizioni applicative.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI U.R.E.G.A.
A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI
e, p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE SICILIANA

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-

sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in vigore dal 19 aprile 2016, ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in materia, dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE".

Premesso che la vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ha recepito con modifiche ed integrazioni (c.d. recepimento dinamico) il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatta eccezione per alcuni articoli, e con esclusione delle parti riferibili alle norme del suddetto decreto dichiarate non applicabili in forza della medesima vigente legge regionale, si pone la questione dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana del suddetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con nota n. 2689 del 15 aprile u.s., l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, richiamata la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ha chiesto all'Ufficio legislativo e legale di esprimere un parere in merito ai seguenti quesiti:

1. quale sia la disciplina applicabile in Sicilia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento e riordino di cui alla legge delega n. 11/2016, che abrogherà il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. n. 207/2010;

2. qualora si ritenga immediatamente applicabile in Sicilia la novella legislativa in argomento, quale sia la sorte delle norme regionali che già disciplinavano la materia, sia in termini di deroghe, sia in termini di autonoma regolamentazione.

L'Ufficio legislativo e legale, con parere n. 9717/048.11.2016 del 3 maggio 2016 reso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha fornito alcune indicazioni di carattere generale nel merito dei quesiti posti, che sono recepite in seno alla presente circolare.

1. Disciplina da applicare nel territorio della Regione siciliana a far data dell'entrata in vigore (19 aprile 2016) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito D.lgs n. 50/2016).

Il comma 12 dell'articolo 1 della legge delega n. 11/2016 ha previsto che "Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo..." tale unico decreto "...determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento...": con l'articolo 217, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 è stata prevista l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

Pertanto, a far data dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 (19 aprile 2016) non sono più vigenti le norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, cui la legge regionale n. 12/2011 (ancora vigente) fa rinvio.

La Regione siciliana, che in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 14, lettera g), dello Statuto, ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, con la tuttora vigente legge regionale n. 12/2011 si "è dotata di una disciplina organica sui contratti pubblici e lo ha fatto mediante un rinvio di tipo dinamico al D.lgs. n. 163 del 2006 e alle sue successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 1)..." (in tal senso Tar Sicilia Palermo sez. III sentenza n. 468 del 28 febbraio 2013).